



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 marzo 2006, Serie Generale n. 60, in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

VISTO, in particolare, l'articolo 11 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attività e qualsiasi rapporto con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto;

VISTO l'articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, che ha previsto che fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale";

VISTO l'articolo 12, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, che prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i laureati in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, incaricati per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nelle funzioni previste dall'accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale nei dieci anni antecedenti la data di scadenza della presentazione di domanda di partecipazione al concorso, possono accedere al corso, con graduatoria riservata e senza borsa di studio.

VISTO l'articolo 2-*quiquies* del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale, integrando per il periodo dell'emergenza da Covid-19 gli articoli 11 e 12 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, ha consentito ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di poter assumere incarichi convenzionali con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui ai citati articoli 9 del decreto legge n. 135 del 2018 e 2-*quiquies* del decreto legge n.18 del 2020, hanno carattere del tutto speciale e pertanto non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono già titolari degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtù del richiamato articolo 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero all'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale;

CONSIDERATA la cronica carenza dei medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, aggravata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di scongiurare gravi disservizi nelle diverse aree della medicina generale e garantire la continuità assistenziale primaria e territoriale, si rende necessario derogare per i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, alle disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

Decreta

Art.1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni di all'articolo 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell'articolo 2-*quiquies* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il presente decreto è efficace dal giorno della sua adozione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 SET 2020

Il Ministro

